

**Civile Sent. Sez. 3 Num. 4916 Anno 2018**

**Presidente: VIVALDI ROBERTA**

**Relatore: ARMANO ULIANA**

**Data pubblicazione: 02/03/2018**

**SENTENZA**

sul ricorso 6961-2015 proposto da:

SALA GIUSEPPE, MULIG DE PALMENBERG PATRIZIA,  
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TARVISIO 2,  
presso lo studio dell'avvocato PAOLO CANONACO, che li  
rappresenta e difende giusta procura speciale in calce  
al ricorso;

- **ricorrenti** -

2017

2024

**contro**

BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC COOPERATIVA PER AZIONI  
in persona dei suoi legale rappresentanti pro tempore  
LUIGINI NEGRI e GIANFRANCO PIARINO, elettivamente

domiciliata in ROMA, V.LE GORIZIA 22, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE LUDOVICO MOTTI BARSINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO GUZZETTI giusta procura speciale a margine del controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 4267/2014 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 27/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/2017 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto;

udito l'Avvocato PAOLO CANONACO;

udito l'Avvocato GIUSEPPE LUDOVICO MOTTI BARSINI;



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

## **Fatti del processo**

Con sentenza della 27 novembre 2014 la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado di accoglimento della domanda proposta dalla Banca Popolare di Sondrio soc. Coop. per azioni nei confronti di Giuseppe Sala e di Patrizia Mulig De Palmenberg e di accertamento della simulazione assoluta del fondo patrimoniale costituito da questi ultimi in data 20 luglio 2005.

Avverso questa decisione propongono ricorso Giuseppe Sala e di Patrizia Mulig De Palmenberg.

Resiste con controricorso la Banca Popolare di Sondrio e presenta memoria.

## **Ragioni della decisione**

1. La Corte d'appello ha ricordato la funzione del fondo patrimoniale che è quella di protezione e salvaguardia sociale a beneficio dell'istituzione familiare, con la destinazione dei beni in esso confluiti alla solidarietà familiare ed aggredibili solo a determinate condizioni ,con riduzione della garanzia generale spettante ai creditori.

Come prova della simulazione assoluta i giudici dell'impugnazione hanno messo in evidenza la circostanza che Giuseppe Sala aveva rilasciato due fideiussioni omnibus in favore della Salfer Srl; che contemporaneamente alla segnalazione, nel luglio 2005, della sofferenza per euro 600.000 della Società Salfer alla Centrale Rischi ,è stato costituito il fondo patrimoniale e dopo pochi giorni, in data 9 agosto 2006, la Salfer è stata dichiarata fallita.

I giudici hanno dato rilievo inoltre alla clausola che svincola dalla destinazione familiare i beni costituiti in fondo, consentendo ai ricorrenti, anche in presenza di figli minori ed al di fuori di ogni

controllo giurisdizionale, di disporre dei medesimi beni in modo assolutamente discrezionale, prova che la reale volontà delle parti, diversamente da quello che è lo scopo del fondo patrimoniale, è stata di voler da un lato sottrarre il bene ai creditori, conferendo tutto il loro patrimonio immobiliare nel fondo, e dall'altro lato continuare a gestire i beni a prescindere dai bisogni della famiglia.

2. Col primo motivo di ricorso si denunzia violazione falsa applicazione degli artt. 167 e 169 c.c. ai sensi dell'articolo 360 lett c c.p.c ,anche in ordine alla carente e contraddittoria motivazione di cui all'articolo 360 lett.f c.p.c.

Con tale motivo si censura l'affermazione della Corte d'appello che ha ritenuta decisiva ai fini della configurabilità della simulazione assoluta del fondo patrimoniale, la presenza della clausola contenuta nell'atto costitutivo del fondo, secondo cui i beni costituiti in fondo patrimoniale potranno in ogni caso, nonostante la presenza dei figli minori ,essere alienati, ipotecati, dati in pegno o comunque vincolati e/o oggetto di atti di disposizioni o di straordinaria amministrazione con il consenso di entrambi i coniugi e senza autorizzazioni giudiziale.

3. Il motivo è infondato.

Infatti la Corte d'appello non ha valutato la validità o meno della clausola contenuta nell'atto costitutivo del fondo, ma ha ritenuto che tale clausola, insieme agli elementi della coincidenza temporale della forte esposizione fideiussoria del Sala nei confronti della società Salfer e del fallimento della stessa avvenuto poco dopo la costituzione del fondo patrimoniale, fosse indice della volontà di simulazione assoluta dei ricorrenti in ordine all'atto di costituzione del fondo patrimoniale.

Nella sostanza i ricorrenti solo formalmente denunziano violazione di legge, mentre viene criticata la scelta probatoria effettuata dai giudici di merito, che non può essere rivalutata in sede di legittimità

al di fuori dei ristretti limiti di cui al nuovo art. 360 n.5 c.p.c, che nella specie non ricorrono.

4. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia violazione dell'articolo 1414 c.c.ex art. 360 lett.c c.p.c anche in ordine alla carente e contraddittoria motivazione di cui all'articolo 360 lett f c.p.c.

Con tale motivo di ricorso si censura l'affermazione della Corte d'appello che ha considerato fondata la domanda di simulazione nonostante che nel corso di entrambi i giudizi siano emersi riscontri inconfutabili circa l'impossibilità dell'unico bene facente parte del fondo patrimoniale oggetto di causa di poter modificare la situazione patrimoniale di Giuseppe Sala e conseguentemente di pregiudicare le garanzie patrimoniali dei creditori, rimaste sostanzialmente immutate dalla data del rilascio delle fideiussioni.

I ricorrenti deducono che è privo di fondamento il presunto quadro indiziario con il quale la Corte d'appello di Milano ha ritenuto di voler fondare la prova dell'intervenuta stipulazione del fondo parziale.

Inoltre la Banca Popolare di Sondrio non ha fornito alcuna prova degli elementi fondanti la simulazione e la Corte d'appello ha riconosciuto fondata la simulazione solo sulla base di presunzioni.

5. Il riferimento dell'intestazione del motivo all'articolo 1414 c.c. non viene seguito nel corpo dell'esposizione della censura da un'esatta individuazione della violazione di legge compiuta dalla Corte d'appello e la censura attiene piuttosto alla contestazione di tutti gli elementi probatori a cui hanno dato rilievo i giudici di merito.

Gli accertamenti in fatto del giudice di merito e la scelta del materiale probatorio attengono a valutazioni non più rivalutabili in sede di legittimità, se non alla luce della nuova formulazione dell'articolo 360 n.5 c.p.c. disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, per cui non sono più

lih

ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia.

I ricorrenti non deducono, nè la violazione del minimo costituzionale della motivazione, né indicano il fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti il cui esame sarebbe stato omesso dai giudici dell'impugnazione.

Il ricorso deve essere conclusivamente rigettato e le spese del giudizio seguono la soccombenza.

Il rigetto del ricorso giustifica la condanna al pagamento del doppio contributo ai sensi dell'art.13 del D.P.R. 115 del 2002.

P.Q.M

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 8.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori e spese generali come per legge.

Ai sensi dell'art.13 comma1 quater del D.P.R. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

Roma 24-10-2017

